

CONTRATTO DI SERVIZIO

Automobile Club Genova, con sede in Genova Viale Brigate Partigiane 1a (di seguito denominata come ACGE o affidante), C.F.: 00272220104 in persona del Presidente *pro tempore* Dott. Carlo Bagnasco che sottoscrive il presente atto vista la delibera adottata dal Consiglio Direttivo in data 5 Dicembre 2025

E

Acigenova Service S.r.l. (di seguito indicata come **Società o affidataria**) con sede in Genova Viale Brigate Partigiane 1a, iscritta nel Reg. Soc. del Tribunale di Genova al n. 03580-59925GE, P.I. 03430640106, in persona del Presidente Dott. Raffaele Ferriello, vista la delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione del 10 Dicembre 2025

*** **

VISTO il contratto di servizio sottoscritto tra ACGE e Acigenova Service S.r.l. in data 5 Dicembre 2022;

VISTA la necessità di sottoscrivere un nuovo contratto di servizio con Acigenova Service S.r.l. per mezzo del quale siano riformulati i rapporti negoziali tra i due soggetti giuridici nel rispetto del quadro normativo vigente per quanto attiene ai vincoli privatistici, di ordinamento e di funzionamento ed ai vincoli pubblicistici;

CONSIDERATO che le condizioni per ritenere legittimo l'affidamento *in house*, fermo quanto previsto dal D.lgs 36 del 2023 (Codice dei contratti pubblici) e dalle altre vigenti disposizioni di legge, sono la totale partecipazione pubblica al capitale della società titolare dell'affidamento *in house*, la necessità che l'ente pubblico affidante eserciti sul soggetto affidatario un "controllo analogo" a quello che effettua sui propri servizi, l'obbligo per il soggetto affidatario di svolgere i propri compiti "in prevalenza" a favore dell'ente pubblico affidante (c.d. funzione "servente" della società), secondo la misura definita dall'ordinamento comunitario e nazionale;

VISTO l'art. 7, commi 1 e 2, del D.lgs 36 del 2023, secondo cui:

- 1. Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea.*
- 2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza,*

economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato.

CONSIDERATO che ACGE ha effettuato la suddetta valutazione di congruità, che viene dunque allegata al presente contratto di servizi (**doc. b**), dando altresì atto che il mancato ricorso al mercato per l'erogazione dei servizi di interesse generale discende dalle finalità proprie della federazione degli Automobile Clubs d'Italia, come statuito dallo statuto dell'Ente federante, approvato con atto di livello statale in cui sono stati già esaminati gli scopi, i servizi e le finalità proprie degli Automobile Clubs, i quali – stante la necessità di assicurare adeguate condizioni e livello di servizi – devono essere erogati, quantomeno per la sede dell'ACGE, mediante società *in house*;

CONSIDERATO che in ogni caso anche in seguito al presente affidamento l'Automobile Club non fa venire meno il ricorso al mercato, tenuto conto dei contratti di affiliazione commerciale stipulati con la rete di delegazioni ACI, gestite da soggetti privati in regime di libera concorrenza;

ACCERTATO dunque che ad oggi tutte le suddette condizioni di legge ricorrono per poter disporre l'affidamento diretto *in house* ad Acigenova Service S.r.l. dei servizi appresso elencati;

ACCERTATA altresì la professionalità consolidata della società, nonché l'esperienza maturata nel settore *automotive* nel quale opera da oltre un decennio;

RILEVATA l'esigenza che la società operi nell'ambito dei compiti istituzionali dell'Automobile Club Genova ed in coerenza con gli indirizzi da questo emanati, nel rispetto dei vincoli economici, finanziari e di investimento previsti dai piani, pluriennali ed annuali, monitorati sistematicamente dall'Ente;

CONSIDERATO che l'attività affidata ad Acigenova Service S.r.l. non rientra tra quelle assoggettate a specifica disciplina dall'art. 34, commi 20 e 21, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012 n. 221 (servizi pubblici locali);

RILEVATO che Acigenova Service S.r.l. non rientra tra le società disciplinate dall'art. 4, comma 1, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135;

CONSIDERATO che in data 10 ottobre 2011 tra l'Automobile Club Genova e Acigenova Service S.r.l. è stata sottoscritta una convenzione per quanto attiene la regolazione degli aspetti

tecnici ed economici relativi alla gestione della Delegazione di Sede sita in Genova Viale
Brigate Partigiane 1a;

RITENUTO di dover recepire il suddetto contratto tra Automobile Club e Acigenova Service
S.r.l., relativo alla delegazione di Sede, all'interno del presente contratto di servizio;

CONSIDERATO che l'Automobile Club Genova, nella gestione delle delegazioni di cui sopra
intende usufruire dei servizi offerti dalla partecipata Acigenova Service S.r.l., società che ha
un'ampia, pluriennale e qualificata esperienza in materia, la quale si è resa disponibile ad
apportare la propria struttura operativa e la propria esperienza tecnica, organizzativa e
commerciale nella richiesta collaborazione;

VISTA la delibera del Consiglio Direttivo del 5 Dicembre 2025 con la quale è stato conferito
mandato al Presidente di sottoscrivere un nuovo contratto di servizio con Acigenova Service
S.r.l., per mezzo del quale siano riformulati i rapporti negoziali tra i due soggetti giuridici nel
rispetto del quadro normativo vigente per quanto attiene ai vincoli privatistici, di ordinamento
e di funzionamento e ai vincoli pubblicistici;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1) Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente atto.

2) Contratto di servizio e disciplinare operativo

Il presente contratto di servizio disciplina l'ambito di attività consentito all'affidataria, regola i
rapporti con l'affidante ed individua gli strumenti tramite i quali trova applicazione il
"controllo analogo" sulla Società *in house* da parte di ACGE.

Il dettaglio delle funzioni di cui al presente contratto di servizio è riportato in apposito
disciplinare operativo di durata annuale (**doc. a**), di contenuto tecnico e gestionale, il quale
sottoscritto tra il Presidente di ACGE e l'affidataria regola anche tutti gli aspetti economici,
tenendo conto del progetto di *budget* annuale proposto dall'affidataria ed approvato dal
Consiglio Direttivo di ACGE.

Il disciplinare operativo non può modificare o derogare alle disposizioni contenute nel presente
contratto di servizio; in caso di discordanza prevale il contratto di servizio e sono disapplicate
le disposizioni del disciplinare operativo con esso confliggenti.

3) Durata

La convenzione di cui al presente scadrà il 31/12/2028. L'affidante potrà, in ogni caso,
recedere dal presente contratto per ragioni di interesse pubblico e/o per sopravvenute scelte

gestionali, con preavviso non inferiore a sei mesi. L'affidante potrà altresì recedere dal presente contratto, nell'ipotesi in cui il procedimento per l'accertamento dei requisiti di iscrizione dovesse avere esito negativo.

Qualunque sia la causa del recesso all'affidataria non spetteranno ad alcun titolo indennizzi, risarcimenti del danno o rimborsi di sorta a causa dell'anticipata cessazione degli effetti contrattuali.

4) Know how

Per tutta la durata del contratto l'affidante mette a disposizione dell'affidataria le proprie peculiari esperienze e conoscenze, - in una parola il proprio *know how* - in campo tecnico, commerciale, turistico, operativo, informatico, legale, fiscale, di organizzazione gestionale, contabile e finanziaria, di pratica produttiva, di politica delle vendite e della pubblicità; la Società si avvale di tale *know how* nell'ambito della propria organizzazione e delle proprie procedure operative.

L'affidante fornisce all'affidataria – direttamente o indirettamente - una serie di servizi di assistenza e consulenza strategici per la prosecuzione e buon andamento delle attività e ad assisterla per tutta la durata del contratto nella gestione dell'esercizio, mediante attività di consulenza ed assistenza amministrativo-contabile, commerciale e tecnica e di aggiornamento professionale.

5) Marchio

L'ACGE concede in licenza non esclusiva all'affidataria l'uso sia del marchio ACI, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento interno della Federazione ACI, sia del proprio marchio ACI – Automobile Club Genova, affinché ne vengano contraddistinti i servizi ed i prodotti di cui al presente contratto e nei limiti dello stesso. L'affidataria non può consentire l'uso del marchio da parte di terzi senza la preventiva autorizzazione di ACGE.

6) Locali

L'affidataria è tenuta ad operare nei locali concessi in comodato dall'affidante, siti in Genova in Viale Brigate Partigiane 1a, in funzione dello svolgimento delle attività e dei servizi di cui al presente contratto e si impegna a custodirli con la diligenza del buon padre di famiglia.

7) Dotazione informatica

L'ACGE è tenuto a fornire, direttamente e/o tramite ACI Informatica S.p.A., alla Società che si impegna ad utilizzarli ed in via esclusiva:

1) i programmi informatici realizzati per la gestione dei servizi e delle attività nei rapporti con la clientela e per la gestione dei relativi archivi centrali e periferici, obbligandosi altresì a

rendere partecipe la medesima Società d'ogni relativo aggiornamento;

2) la connessione telematica agli archivi centrali ACI, agli archivi dell'ACGE e verso Internet. L'assistenza *hardware* rimane a carico della Società.

L'ACGE inoltre è tenuto a fornire alla Società direttamente o tramite ACI, ACI Informatica e/o Società collegate o controllate, le attività di formazione e addestramento all'utilizzo dei suddetti programmi, nonché di aggiornamento, assistenza e manutenzione del *know how* informatico di Federazione.

8) Aggiornamento e supporto professionale

L'ACGE è tenuto a fornire alla Società ogni forma di supporto per il conseguimento degli scopi contrattuali ed in particolare:

- a) assistenza per la formazione e l'aggiornamento dei collaboratori della Società tramite specifici *stages*;
- b) pianificazione degli obiettivi commerciali da conseguire in vigenza del presente contratto, così come assegnati dall'ACGE.

9) Requisiti professionali ed autorizzazioni amministrative

La Società dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui alla Legge 8/8/91 n.264 e s.m.i. e di essere stata autorizzata per la Delegazione di Sede in data 9/1/2007 con atto dirigenziale N.112 dalla Provincia di Genova a svolgere attività di consulenza automobilistica; dichiara altresì di essere stata autorizzata dalla Regione Liguria a svolgere il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche in virtù del disciplinare per l'erogazione dei servizi in materia di tasse e tributi al quale Acigenova Service S.r.l. ha aderito in data 21/02/2018.

10) Elenco attività

La società svolgerà le seguenti attività e/o servizi:

- a) gestione del settore assistenza automobilistica, consistente nella consulenza ed assistenza di pratiche inerenti la circolazione dei mezzi di trasporto a favore di soci e clienti dell'ACGE;
- b) esazione delle tasse automobilistiche e delle altre attività decentrate dalla Regione Liguria, svolta nella sede. Le parti si danno atto che tale attività è gestita autonomamente dalla Società autorizzata allo scopo dalla Regione Liguria ed i compensi relativi sono previsti dal mandato sottoscritto con ACI Italia dalla medesima Società;
- c) promozione, sviluppo e diffusione delle associazioni all'ACI e dei prodotti e servizi forniti dallo stesso ACI, dall'ACGE e da loro Società controllate e/o collegate, sulla base degli obiettivi qualitativi e quantitativi stabiliti dall'ACGE;
- d) vendita di articoli e prodotti per l'automobilismo e/o altri settori merceologici, connotati o meno dal segno distintivo dell'ACI/ACGE;

- e) diffusione di prodotti/servizi turistici riservati ai soci ACI;
- f) gestione di altre attività e/o servizi di cui al disciplinare operativo ex art.1;
- g) attività di *front office* espletata nella sede di Genova, Viale Brigate Partigiane 1a, intendendosi tutta l'attività di delegazione che viene svolta allo sportello direttamente all'utenza i cui elementi essenziali anche se non esaustivi si individuano nell'espletamento delle prestazioni indicate alle precedenti lettere. Viene comunque fatta salva l'eventualità di una successiva estensione del rapporto contrattuale ad ulteriori servizi ed attività, che Acigenova Service intenderà promuovere. Acigenova Service S.r.l. si impegna ad effettuare tutte le attività di retro sportello, di organizzazione, di gestione e controllo, i rapporti con i terzi, nonché a sostenere ogni spesa relativa allo svolgimento della propria attività, cui attenderà con una sua autonoma organizzazione e con personale in possesso dell'attestato di Qualifica Professionale di cui alla Legge n. 264/91. Acigenova Service S.r.l. presterà particolare attenzione nel selezionare il personale, onde conseguire quei livelli di professionalità già menzionati in precedenza, ed osserverà puntualmente ogni norma ed ogni contratto collettivo in materia di rapporti di lavoro, anche sotto i profili della previdenza, dell'assistenza, dell'assicurazione, della fiscalità e tutela dei dati personali. Resta inteso fra le parti che ACGE non avrà alcuna responsabilità né diretta che indiretta sui rapporti e sugli impegni assunti da Acigenova Service S.r.l.
- h) coordinamento del settore dello sport automobilistico.

11) Standard operativi e verifiche da parte di ACGE

La Società si impegna a concordare con ACGE gli orari di apertura al pubblico dei propri locali di vendita, nel rispetto di quanto stabilito da leggi, regolamenti e convenzioni vigenti, con particolare riferimento alla Convenzione per la riscossione delle tasse automobilistiche.

La Società si impegna ad espletare le attività ed i servizi di cui al presente contratto seguendo scrupolosamente le regole e le direttive dell'ACGE ed uniformandosi agli standard ed ai procedimenti operativi concepiti dallo stesso ACGE in aderenza al proposito, da questo perseguito, di una omogenea organizzazione e gestione dei servizi resi alla clientela.

La Società si obbliga comunque a raggiungere ed a mantenere livelli di elevata qualità nello svolgimento della propria attività, garantendo nei rapporti con la clientela il rispetto delle procedure, la professionalità del proprio personale ed il decoro degli ambienti.

La Società attenderà allo svolgimento della propria attività con una sua autonoma organizzazione e con personale alla propria diretta ed esclusiva dipendenza; nello specifico la Società presterà particolare attenzione nella formazione del proprio personale dipendente, per conseguire quei livelli di professionalità già menzionati in precedenza ed osserverà puntualmente ogni norma ed ogni contratto collettivo in materia di rapporti di lavoro, anche

sotto i profili della previdenza, dell'assistenza, dell'assicurazione, fiscalità e sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'ACGE avrà diritto, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali (privacy) di effettuare visite, ispezioni e controlli nei locali e negli archivi gestiti dalla Società, anche ricorrendo all'ausilio di quegli Uffici (PRA – MCTC, Provincia ed altri Enti) con cui la stessa intratterrà rapporti per lo svolgimento delle attività di cui al presente contratto; e ciò sia al fine di verificare il rispetto degli impegni oggetto del presente contratto, sia allo scopo di trarre orientamenti per il miglioramento della qualità del sistema.

12) Responsabilità

Tenuto conto del fondamentale interesse dell'ACGE al puntuale svolgimento di tutte le prestazioni previste nel presente accordo, nel caso di ripetute e contestate inadempienze tali da pregiudicare la possibilità del raggiungimento degli obiettivi fissati, l'affidante potrà richiedere in qualunque momento la risoluzione anticipata della presente convenzione, con un preavviso di 90 giorni. La Società risponderà direttamente per i danni causati a terzi e/o cose nell'espletamento degli incarichi e dei servizi di cui alla presente convenzione; sarà altresì responsabile dei danni che, per fatto proprio o del suo personale, derivino o possano derivare all'ACGE.

13) Documenti previsionali

Prima dell'inizio dell'esercizio, entro il mese di dicembre dell'anno precedente, la Società predispone un *budget* da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo dell'ACGE per mezzo del quale si formulano per competenza previsioni sui ricavi e sui costi, tenendo presente l'ammontare delle risorse utilizzate ed il volume delle attività economiche sulla base dello storico.

Il *budget* deve contenere:

- la previsione del risultato economico rappresentata secondo lo schema di conto economico di cui all'art. 2425 del codice civile,
- laddove richiesto il prospetto di previsione finanziaria redatto per flussi di liquidità;
- laddove richiesto la relazione di commento dell'organo di amministrazione.

Periodicamente l'affidataria sottopone alla Direzione dell'ACGE un *report* relativo all'andamento dell'intera attività della Società stessa, con particolare evidenza per i settori "Soci" e "Assistenza Automobilistica". La Società inoltre mette a disposizione della Direzione ACGE un report che evidenzia l'andamento dell'attività secondo una corretta logica di pianificazione e di controllo di gestione.

14) Controllo analogo e analisi periodica delle attività

ACGE, ente pubblico non economico, detiene la partecipazione del 95% del capitale sociale e

si impegna a conservarla per la durata del contratto.

La Società svolge la propria attività in modo integralmente strumentale all'ACGE e all'Automobile Club di La Spezia che detiene il 5% del capitale ovvero non espande la propria attività, neppure nel caso in questa dovesse prospettarsi particolarmente remunerativa, in settori diversi da quelli per i quali è stata costituita e rientranti nelle finalità istituzionali dell'ACGE, nel cui favore essa unicamente opera limitatamente al territorio della Regione Liguria.

L'organo di amministrazione della Società non dispone di rilevanti poteri gestionali e deve richiedere la preventiva autorizzazione dell'ACGE per ciascuna delle seguenti operazioni:

- 1) alienazione e acquisizioni di immobili;
- 2) sottoscrizione contratti di locazione attivi e passivi;
- 3) stipula di obbligazioni di importo superiore a Euro 50.000,00
- 4) assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, indeterminato e con collaborazioni a progetto;
- 5) avvio delle procedure di mobilità del personale laddove consentite dalla normativa vigente;
- 6) apertura di nuove unità locali sul territorio della Regione Liguria;
- 7) approvazione di regolamenti interni previsti dalla normativa vigente;
- 8) affitto o cessioni d'azienda.

Il controllo analogo da parte di ACGE sull'affidataria viene altresì esercitato tramite:

- a) l'analisi delle risultanze della contabilità analitica che laddove richiesto l'affidataria è tenuta ad attivare;
- b) il controllo di gestione al quale ACGE ha sempre accesso;
- c) l'analisi dei reclami ricevuti e che l'affidatario è tenuto a trasmettere ad ACGE.

Restano salvi gli insindacabili poteri di ACGE inibitivi di iniziative o decisioni che si pongano in contrasto con gli interessi dello stesso affidante; la Società dovrà immediatamente adeguarsi alle disposizioni conseguenti, anche revocando le decisioni già assunte, salvi gli effetti negoziali nei confronti dei terzi.

La Società deve dare piena informazione al Collegio dei Revisori dei Conti di ACGE per lo svolgimento dei controlli sulla gestione della medesima, in merito a quanto richiesto dal Collegio stesso.

15) Tracciabilità dei flussi finanziari

Secondo quanto indicato dall'ANAC, con delibera n. 556 del 31 maggio 2017, le movimentazioni di denaro da ACGE alla Società e viceversa sono sottratte all'applicazione della legge 136 del 2010 ed al conseguente obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

16) Trattamento dei dati personali

ACGE nomina la Società Responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del GDPR, come da atto di designazione allegato al presente contratto (**doc. c**).

Ognuna delle parti precisa che l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n. 196/2003) integrato con le modifiche del D.lgs. n. 101/2018, viene resa nei confronti dell'altra, che dichiara di prenderne atto, rinviando a quanto pubblicato sul proprio sito Internet accessibile in rete.

17) Spese

Ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, del DPR 131/86, il presente atto sarà assoggettato a registrazione soltanto in caso d'uso. Le relative spese saranno a carico della parte che ne avrà fatto richiesta.

18) Foro competente

Per la risoluzione e definizione delle controversie che potrebbero scaturire dalla presente convenzione sarà competente il Foro di Genova.

Letto, confermato e sottoscritto.

Genova, 10 Dicembre 2025

Allegati:

- a) Disciplinare operativo;
- b) Analisi della congruità dell'affidamento;
- c) Atto di designazione del responsabile esterno del trattamento dei dati personali.

ACIGENOVA SERVICE SRL
IL PRESIDENTE
F.to Raffaele Ferriello

AUTOMOBILE CLUB GENOVA
IL PRESIDENTE
F.to Carlo Bagnasco